



## **Decreto Dirigenziale n. 12 del 23/01/2013**

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/2006 E S.M.I. ARTT. 29 OCTIES E NONIES TITOLO III BIS.- MODIFICA NON SOSTANZIALE A SEGUITO DI PROPOSTA DI RIESAME CON PIANO DI AMMODERNAMENTO - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CODICE IPPC 5.3, STABILIMENTO UBICATO IN LACEDONIA (AV), ZONA IND.LE, LOC.TA' CALAGGIO, DI TITOLARITA' DEL CONSORZIO A.S.I. DI AVELLINO, CON SEDE LEGALE IN VIA CAPOZZI N.45 E GESTITO DALLA CONSOCIATA CONSORZIO GESTIONE SERVIZI (C.G.S.), CON SEDE LEGALE IN STRADA PROVINCIALE 185, N.20, DEL COMUNE DI

## IL DIRIGENTE

## PREMESSO:

- CHE la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control* (di seguito I.P.P.C.);
- CHE la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. n. 372/99, in relazione agli impianti esistenti e, successivamente, integralmente recepita dall'ex D. Lgs. n. 59/05, ora D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi stabilimenti e le modifiche di quelli esistenti;
- CHE per Autorizzazione integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di uno stabilimento (o sue parti) a determinate condizioni, atte a garantire la sua conformità ai requisiti previsti nella sopraccitata direttiva;
- CHE tale autorizzazione può valere per uno o più impianti (o loro parti), localizzati sullo stesso sito e condotti dal medesimo gestore;
- CHE è stato istituito a livello Europeo un gruppo di lavoro tecnico, operante presso l'*Institute for prospective technological studies* del Centro Comune di Ricerca (C.C.R.) della Comunità Europea, con sede a Siviglia, per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (B.Ref. = B.A.T. *References*) sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T. = *Best Available Techniques*);
- CHE in forza della Delibera 19 gennaio 2007, n.62 e successivo D.D. 30 gennaio 2007, n.16, l'Autorità competente all'adozione del presente provvedimento è individuata nel Dirigente del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile di Avellino;
- CHE la normativa attualmente in vigore per le A.I.A. è quella recata dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., parte II, Titolo III - bis, abrogativo di ogni precedente disposizione in materia;
- CHE con Decreti Dirigenziali n. 206 del 30/12/2009 e n. 197 del 29/06/2010 è stata rilasciata l'A.I.A. ai sensi dell'ex D.Lgs. n. 59 del 18/2/2005 per "l'impianto di eliminazione dei rifiuti non pericolosi.... con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno", ubicato in Lacedonia (AV) - zona industriale località Calaggio - e di titolarità del Consorzio A.S.I di Avellino, con sede legale in via Capozzi n. 45 e gestito dalla consociata Consorzio Gestione Servizi (C.G.S.), con sede legale in Strada Provinciale 185, n. 20, del Comune di Montefredane;
- CHE in data 9.11.2010 con nota prot. 2939 acquisita in data 12.11.2010 al prot. 0906078 il Presidente del Consorzio A.S.I. ha chiesto una proroga temporale per l'adempimento delle prescrizioni contenute nei Decreti autorizzativi A.I.A.;
- CHE in data 17.12.2010 con nota prot. 1009330 lo scrivente Settore ha richiesto una relazione dettagliata con tabella riassuntiva delle prescrizioni adempiute e di quelle ancora da adempiere individuandone le motivazioni;
- CHE con nota n. 172 del 21.1.2011 acquisita in data 26.1.2011 al prot. 59974 il Presidente del Consorzio A.S.I. ha riscontrato la summenzionata richiesta;
- CHE con nota n. 640 del 18.3.2011 acquisita in data 22.3.2011 al prot. 225676 e perfezionata con nota n. 998 del 27.4.2011 acquisita in data 3.5.2011 al prot. 350287 il Gestore Consorzio ASI di Avellino ha prodotto al Settore istanza di modifica non sostanziale a seguito di riesame, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29 octies e nonies, consistente in un piano di ammodernamento degli impianti già autorizzati A.I.A. per l'attività I.P.P.C. 5.3, nonche' di proposta di revisione delle suddette prescrizioni;
- CHE con nota prot. 525696 del 5.7.2011 e' stato comunicato al Gestore l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

## CONSIDERATO:

- CHE come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei D.D. n. 206/2009 e 197/2010 l'impianto è:
  - a) esistente, secondo la definizione dell'art. 5 let. "i - *quinquies*" D.Lgs. 152/2006;
  - b) risulta in esercizio in vigenza dei Decreti Dirigenziali succitati;
- CHE il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 29 octies titolo III - bis del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla

pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda su quot. ~~...~~ del 26/7/2011;

- **CHE** copia della domanda, completa di tutti gli atti a corredo, è rimasta depositata presso il Settore Regionale Ecologia di Avellino per trenta giorni consecutivi, ai fini della consultazione da parte del pubblico, senza che sia pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29 quater commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006;
- **CHE** con nota acquisita agli atti del Settore prot.n. 693524 del 14.9.2011 il gestore ha trasmesso la ricevuta di versamento a favore della Regione Campania di Euro 2.000 (duemila/00), con attestazione di versamento VCYL 0125 del 15.7.2011 sul c/c n. 21965181, ai sensi del D.M. dell'Ambiente 24.4.2008 allegato III;
- **CHE** con nota prot.n. 642609 del 26 agosto 2011 è stata indetta apposita Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, per il giorno 19 settembre 2011;
- **CHE** in tale data la seduta è stata rinviata a data da destinarsi visto il protrarsi fino ad ora tarda della precedente Conferenza di Servizi, relativa agli impianti di Nusco F1 ed F2 dello stesso gestore;
- **CHE** con nota prot.n. 804723 del 25/10/2011 è stata riconvocata la Conferenza di Servizi per il giorno 8/11/2011;
- **CHE** in tale data, presenti solo il Dirigente del Servizio e la rappresentante dell'ASL AV, la seduta è stata dichiarata deserta e riconvocata con nota prot. n.841881 dell'8/11/2011 per il giorno 17/11/2011, motivandone l'urgenza;
- **CHE** in tale data, la Conferenza di Servizi, presenti l'Amministrazione Comunale di Lacedonia, l'Amministrazione Provinciale di Avellino, i rappresentanti dei Consorzi ASI e C.G.S., oltre alla Regione Campania, ed assenti il rappresentante dell'Asl, dell'Arpac dipartimento di Avellino, dell'Autorità di Bacino Puglia, ha valutato gli interventi indicati nel piano di ammodernamento consistenti in:
  - impermeabilizzazione delle vasche principali;
  - sostituzione apparecchiature per l'erogazione di aria nel biologico;
  - potenziamento linea di disidratazione meccanica dei fanghi;

La Conferenza prende atto della nota A.R.P.A.C. prot.n. 11264 del 17/11/2011, acquisita dal Settore in pari data al prot.n. 871013 e delle dichiarazioni preliminari rese dai responsabili dei Consorzi A.S.I. e CGS in riferimento alle acque di scarico dell'impianto di depurazione, che andrebbero riversate nel fiume Calaggio, precisando che vi sono problemi di esproprio dei terreni confinanti, ed inoltre che, come da pianta aereofotogrammetrica rilasciata agli atti della Conferenza nella stessa seduta, si evince che il tratto del torrente "Scafa", interessato allo scarico, è canalizzato in una struttura scatolare in cemento armato fino alla confluenza nel fiume Calaggio. Non vi sarebbero pertanto vantaggi in termini di riduzione dell'inquinamento ambientale nel realizzare una nuova canalizzazione.

I responsabili dei Consorzi continuano illustrando punto per punto le prescrizioni alle quali già si è adempiuto, lo stato di attuazione di quelle in corso e la proposta di revisione di quelle alle quali si ritiene di non poter adempiere, e illustrano il nuovo piano di monitoraggio che ne riflette i contenuti.

La Conferenza di Servizi, preso atto di quanto sopra, viste le motivazioni addotte, dopo ampia discussione approva l'intervento come proposto, con i seguenti chiarimenti riguardo le prescrizioni di cui al D.D. n. 206/2009:

- Relativamente alla prescrizione di cui al D.D. n.206/2009 sul monitoraggio delle acque di falda da effettuarsi con cadenza semestrale, al fine di limitare eventuali contaminazioni dovute a perdite di serbatoi, linee e/o apparecchiature, i tecnici della ditta ASI e gestore CGS dichiarano che sarà effettuato un intervento di impermeabilizzazione relativo alla vasca di pretrattamento di percolato, previa certificazione con perizia giurata dell'effettiva tenuta della vasca stessa da effettuarsi e trasmettersi all'Autorità Competente entro trenta giorni. Resta confermata la prescrizione di effettuare il monitoraggio delle acque di falda a monte e a valle dell'impianto, successivamente alla presentazione di uno studio di fattibilità da effettuarsi entro sei mesi dall'emissione del Decreto di riesame per modifica non sostanziale;
- Relativamente alla manutenzione dei serbatoi per i reagenti chimici e messa in sicurezza degli stessi, i tecnici dichiarano che i lavori sono in fase di ultimazione, e che alcuni serbatoi sono stati già sostituiti con altri nuovi;
- Relativamente alla prescrizione della realizzazione di un'area impermeabilizzata per la localizzazione dei cassoni fango, i tecnici dichiarano che vengono utilizzati esclusivamente cassoni a tenuta, garantendo la sicurezza e la manutenzione degli stessi;
- Relativamente alla piantumazione con essenze vegetali autoctone sempreverdi i tecnici dichiarano che essa è stata realizzata lungo il lato strada, e che è in corso di ultimazione la restante parte;

- ... alla riduzione dei consumi elettrici, i tecnici dichiarano che sono già installati serbatoi sommersi, in alternativa ai compressori che restano comunque utilizzati per la sola emergenza;
- Relativamente alla realizzazione del digestore anaerobico dei fanghi, i tecnici dichiarano che non è perseguibile il recupero energetico per una valutazione aziendale di costi/benefici, e che comunque è in corso la sostituzione della “nastro-pressa” con apposita centrifuga che migliora il processo di disidratazione/trattamento dei fanghi;
  - Per quanto attiene la prescrizione relativa ai controlli settimanali verbalizzati di riutilizzo e conformità di DPI, la Conferenza precisa che il datore di lavoro è comunque tenuto al rispetto integrale degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08;
  - Per quanto attiene l’autorizzazione igienico sanitaria per lavorazioni insalubri, la ditta riconferma che è stato richiesto al Comune ed all’ASL il relativo certificato, e che a tutt’oggi non ha avuto alcun riscontro in merito;
  - Per quanto attiene il monitoraggio di tutti i parametri previsti dalle linee guida per l’individuazione ed utilizzazione delle BAT del corpo idrico recettore a monte e a valle dello scarico, i tecnici si impegnano a produrre relazione contenente le coordinate geografiche dei punti di campionamento, e l’elenco dei relativi parametri analizzati;
  - Relativamente alla scheda riepilogativa delle frequenze degli autocontrolli, i tecnici si impegnano a produrla con atto integrativo;
  - Relativamente alla prescrizione del D.D. n. 206/2009 di “redigere un elenco univoco delle sostanze utilizzate nell’impianto, ivi compresi i reagenti utilizzati nel laboratorio, da inserire nella scheda F e nella relazione tecnica, allegando per ogni sostanza la scheda specifica”, l’Ing. Ivano Spiniello dichiara che le materie prime utilizzate sono esattamente quelle indicate nella scheda F, e si impegna a produrre un elenco di reagenti chimici utilizzati nel laboratorio di analisi.

Pertanto tutte le prescrizioni elencate nel D.D. di autorizzazione A.I.A. n. 206/2009 e non riportate nel seguente elenco sono da ritenersi adempite o superate:

PRESCRIZIONE	NOTE
Deve essere effettuato il monitoraggio sulle acque di scarico di tutti i parametri richiesti dal D.Lgs 152/2006 (Tab. 3, all. 5 alla parte III) e sue eventuali modifiche, ivi incluso il saggio di tossicità, con frequenza mensile, nel corso del primo anno, e con una frequenza conforme con la normativa vigente, successivamente, mantenendo una frequenza almeno trimestrale per i parametri più significativi per variabilità e rappresentatività.	Attuata, periodica
Devono essere resi disponibili i valori di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 152/2006 per le acque di scarico (Tab. 3, all. 5 alla parte III), ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi da parte dell’autorità competente.	Attuata, periodica
Deve essere effettuato il monitoraggio sul corpo idrico recettore, a monte e a valle dello scarico, di tutti i parametri previsti dalle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle BAT (par. E.5.1.1-8), con frequenza trimestrale, in modo da seguire l’andamento stagionale.	Attuata, periodica
Deve essere effettuato, a monte e a valle dell’impianto, il monitoraggio delle acque di falda, con cadenza semestrale, al fine di limitare eventuali contaminazioni dovute a perdite da serbatoi, linee e/o apparecchiature, in funzione dei risultati dello studio geologico da presentarsi entro sei mesi.	Modifica la precedente prescrizione
Deve essere realizzata la manutenzione dei serbatoi per i reagenti chimici e la messa in sicurezza degli stessi.	Confermata
Lungo tutto il perimetro dell’impianto devono essere piantumate essenze vegetali autoctone sempreverdi, ai fini dell’ulteriore abbattimento delle emissioni atmosferiche e dei cattivi odori.	Parzialmente adempito, altri 3 mesi per il completamento

Infine, la Conferenza di Servizi, nel rispetto dell’Autorizzazione AIA già rilasciata con i D.D. n. 206/09 e 197/2010, relativa esclusivamente ai rifiuti allo stato fisico liquido (residuo secco inferiore all’8%), ritiene di eliminare -come di fatto elimina- dall’elenco dei codici CER autorizzati, tutti quelli che non identificano rifiuti allo stato fisico liquido e che per mero errore erano stati inseriti nella tabella allegata al Decreto n. 197/2010, e che comunque non erano mai entrati a far parte del ciclo produttivo dello stabilimento come lo stesso Gestore dichiara.

- ...13 –  
10.11.20 – 10.12.12 – 12.01.21 – 16.03.06 – 19.01.12 – 19.08.02 – 19.09.01 – 20.01.08 – 20.03.03;
- **CHE** con nota prot.n. 11241 del 12/12/2011, acquisita agli atti del Settore prot. n. 943613 del 13/12/2011 l'ARPAC ha richiesto integrazioni in riferimento ai reagenti chimici di laboratorio utilizzati presso l'impianto ed ulteriore documentazione in merito al monitoraggio dei parametri previsti e dell'utilizzo delle BAT;
  - **CHE** con nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 0014303 del 15/12/2011 ed acquisita al Settore in data 19/12/2011 al prot. n. 962456, la stessa ha espresso il proprio parere di compatibilità al PAI, in considerazione che l'impianto è già esistente e che l'aggiornamento si riferisce ad adempimenti correlati ad opere già in esercizio;
  - **CHE** con nota acquisita agli atti del Settore in data 10 gennaio 2012 al prot. n. 16172, la Ditta ha trasmesso il report di verifica idraulica della vasca di stoccaggio percolato, con perizia giurata a firma dello studio Environmental Solutions Provider srl di Roma, con sede legale in Via Circo Massimo, n. 9, attestante che la vasca di stoccaggio del percolato, ubicata all'interno dell'impianto di trattamento delle acque reflue, sopraelevata per c.a. 3,5 metri con una altezza utile di 4 metri, è a perfetta tenuta e garantisce la impermeabilità dei liquami contenuti verso il sottosuolo;
  - **CHE** con nota prot. 25752 del 5.6.2012 acquisita agli atti del Settore in data 6.6.2012 al prot. 433428 l'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Avellino ha trasmesso il proprio parere favorevole in riferimento all'esame del piano di monitoraggio e controllo, già trasmesso con nota del 21 maggio 2012, condizionandolo alle seguenti integrazioni:
    - la Ditta deve indicare le procedure adottate in caso di disfunzioni generate da malfunzionamenti dell'impianto o da anomalie del refluo/rifiuto in ingresso al fine di evitare scarichi non conformi nel corpo idrico superficiale;
    - la Ditta deve specificare le coordinate geografiche dei punti di campionamento nel corpo idrico superficiale a monte e a valle dello scarico; il monitoraggio trimestrale delle acque superficiali deve essere effettuato contestualmente al campionamento dello scarico;
    - la Ditta deve indicare in tabelle separate i parametri da monitorare sulla matrice suolo ed acque sotterranee. In particolare su entrambe le matrici deve integrare i parametri previsti dalla Tabella 1 e 2 Allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
  - **CHE** con nota acquisita agli atti del Settore prot.n. 479663 del 22.6.2012 la Ditta ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo rev.03 del 18 giugno 2012, nel rispetto delle integrazioni richieste dall'A.R.P.A.C.;
  - **CHE** solo in data 25.10.2012 con nota prot. 49784 acquisita agli atti del Settore in pari data al prot. 782933 l'ARPAC ha trasmesso il proprio definitivo parere favorevole;
  - **CHE** con nota prot. 822/2012 acquisita agli atti del Settore in data 29.11.2012 prot. n. 883663 il Gestore ha trasmesso apposita garanzia finanziaria (polizza fidejussoria) viziata però da meri errori di trascrizione che ne rendevano nulla la validità;
  - **CHE** con nota prot. 842/2012 acquisita agli atti del Settore in data 7.1.2013 prot. n. 11548 il Gestore ha trasmesso apposita garanzia finanziaria (polizza fidejussoria) rilasciata in conformità alle indicazioni di cui al punto 19 della D.G.R. 1411/2006, a favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

**RITENUTO:**

- **CHE** alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per approvare l'istanza di modifica non sostanziale a seguito di riesame così come proposta ed integrata dalla Ditta "CONSORZIO ASI DI AVELLINO" della autorizzazione A.I.A. già rilasciata per il trattamento dei rifiuti dell'impianto di Lacedonia - Area Industriale, LOCALITÀ CALAGGIO – e relativa alla seguente attività I.P.P.C.:
  - 1) codice 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi... con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 nonies D.Lgs. n. 152/2006 titolo III bis e s.m.i., con l'osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento entro i termini ivi previsti;

**EVIDENZIATO:**

- **CHE** il presente Decreto non sostituisce ma aggiorna i D.D. n. 206/2009 e D.D. n. 197/2010 secondo gli interventi ed i tempi previsti e non esonera la Ditta dall'eventuale conseguimento di altre autorizzazioni e/o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompresi nell'A.I.A.;

- ... sono fatte salve tutte le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni legislative e regolamentari comunque attinenti alla presente autorizzazione, con particolare riguardo alle materie di competenza dei Vigili del Fuoco ed alla disciplina in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **CHE** sono fatte salve, inoltre, tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, anche laddove non espressamente richiamate nel presente provvedimento;
  - **CHE** dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
  - **CHE** ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. n. 152/06, il Gestore dovrà produrre apposita domanda per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della sua scadenza, che è quella prevista dal Decreto dirigenziale n. 206/2009;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- il D.P.R. 30 ottobre 2007, n. 180;
- la D.G.R. 19 gennaio 2007, n. 62;
- la D.G.R. 29 giugno 2007, n. 1158;
- il D.M. Ambiente del 24.4.2008;
- il D.D. n.206 del 30/12/2009;
- il D.D. n.197 del 29/06/2010;
- la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
- la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;
- la D.G.R. n. 791 del 21/12/2012;

Alla stregua del rapporto tecnico – istruttorio ed in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi e dei pareri comunque acquisiti, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

**decreta**

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento, che si compone inoltre di n. 2 allegati (Piano aggiornato di monitoraggio e controllo, e planimetria di progetto);
2. di rilasciare il presente provvedimento ad aggiornamento dei Decreti Dirigenziali n.206/2009 e n. 197/2010 reso ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 titolo III bis e s.m.i. artt. 29 octies e nonies, alla ditta CONSORZIO ASI DI AVELLINO, amministratore delegato dott. Giulio Belmonte nato a Pietradefusi (AV) il 16 settembre 1954, con sede legale in via Capozzi n. 45 e sede operativa in Lacedonia, area industriale, località Calaggio, e gestito dalla consociata Consorzio Gestione Servizi (C.G.S., con sede legale in Strada Provinciale 185, n. 20, del Comune di Montefredane) per un impianto di trattamento biologico e chimico-fisico di rifiuti liquidi non pericolosi, secondo le modalità già stabilite nei Decreti Dirigenziali n. 206/2009 e n.197/2010 qui sinteticamente riportate:
  - a) i fanghi addotti per il trattamento devono essere esclusivamente liquidi (residuo secco inferiore all'8%);
  - b) i rifiuti c/t non devono eccedere i 500 mc/g;
  - c) il percolato non deve eccedere 120 mc/g. (127 se da solo);
  - d) l'accumulo in pretrattamento deve essere al massimo di 800 mc/g;
3. di autorizzare la Ditta al trattamento dei rifiuti liquidi con i seguenti codici CER:

CODICI CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA'
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D8 -D9
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	D8 -D9
02 02 01	Fanghi da operazioni e pulizia	D8 -D9
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D8 -D9

	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	
<b>02 03 04</b>	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>D8 -D9</b>
<b>02 03 05</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>D8 -D9</b>
<b>02 04 03</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>D8 -D9</b>
<b>02 05 01</b>	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>D8 -D9</b>
<b>02 05 02</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>D8 -D9</b>
<b>02 06 01</b>	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>D8 -D9</b>
<b>02 06 03</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>D8 -D9</b>
<b>02 07 01</b>	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	<b>D8 -D9</b>
<b>02 07 02</b>	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	<b>D8 -D9</b>
<b>02 07 03</b>	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	<b>D8 -D9</b>
<b>02 07 04</b>	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<b>D8 -D9</b>
<b>02 07 05</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>D8 -D9</b>
<b>03 03 05</b>	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	<b>D8 -D9</b>
<b>03 03 11</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	<b>D8 -D9</b>
<b>04 01 04</b>	Liquido di concia contenente cromo	<b>D8 -D9</b>
<b>04 01 05</b>	Liquido di concia non contenente cromo	<b>D8 -D9</b>
<b>04 01 06</b>	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	<b>D8 -D9</b>
<b>04 02 17</b>	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	<b>D8 -D9</b>
<b>04 02 20</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	<b>D8 -D9</b>
<b>05 01 10</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	<b>D8 -D9</b>
<b>06 03 16</b>	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	<b>D8 -D9</b>
<b>07.01.12</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.01.11	<b>D8 -D9</b>
<b>17 02 12</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	<b>D8 -D9</b>
<b>07 05 12</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	<b>D8 -D9</b>
<b>07 06 12</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	<b>D8 -D9</b>
<b>08 01 12</b>	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	<b>D8 -D9</b>
<b>08 01 16</b>	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 15	<b>D8 -D9</b>
<b>08 01 20</b>	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	<b>D8 -D9</b>
<b>08 02 02</b>	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	<b>D8 -D9</b>
<b>08 02 03</b>	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	<b>D8 -D9</b>
<b>08 03 08</b>	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	<b>D8 -D9</b>
<b>08 03 13</b>	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	<b>D8 -D9</b>
<b>08 03 15</b>	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	<b>D8 -D9</b>
<b>08 04 14</b>	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	<b>D8 -D9</b>
<b>10 01 21</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	<b>D8 -D9</b>

	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 022	D8 -D9
<b>10 07 05</b>	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fiumi	<b>D8 -D9</b>
<b>10 11 10</b>	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 19	<b>D8 -D9</b>
<b>10 12 13</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<b>D8 -D9</b>
<b>11 01 10</b>	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	<b>D8 -D9</b>
<b>11 01 12</b>	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	<b>D8 -D9</b>
<b>11 01 14</b>	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	<b>D8 -D9</b>
<b>12 01 15</b>	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	<b>D8 -D9</b>
<b>16 10 02</b>	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	<b>D8 -D9</b>
<b>19 06 03</b>	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	<b>D8 -D9</b>
<b>19 06 04</b>	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	<b>D8 -D9</b>
<b>19 06 05</b>	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	<b>D8 -D9</b>
<b>19 07 03</b>	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	<b>D8 -D9</b>
<b>19 08 05</b>	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	<b>D8 -D9</b>
<b>19 08 12</b>	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 11	<b>D8 -D9</b>
<b>19 08 14</b>	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	<b>D8 -D9</b>
<b>19 09 02</b>	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	<b>D8 -D9</b>
<b>19 11 06</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	<b>D8 -D9</b>
<b>19 13 08</b>	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	<b>D8 -D9</b>
<b>20 01 25</b>	Oli e grassi commestibili	<b>D8 -D9</b>
<b>20 01 30</b>	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	<b>D8 -D9</b>
<b>20 03 04</b>	Fanghi delle fosse settiche	<b>D8 -D9</b>
<b>20 03 06</b>	Rifiuti della pulizia delle fognature	<b>D8 -D9</b>

4. di imporre il rispetto delle seguenti prescrizioni:

<b>PRESCRIZIONI</b>
Deve essere effettuato il monitoraggio sulle acque di scarico di tutti i parametri richiesti dal D.Lgs 152/2006 (Tab. 3, all. 5 alla parte III) e sue eventuali modifiche, ivi incluso il saggio di tossicità, con frequenza mensile, nel corso del primo anno, e con una frequenza conforme con la normativa vigente, successivamente, mantenendo una frequenza almeno trimestrale per i parametri più significativi per variabilità e rappresentatività.
Devono essere resi disponibili i valori di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 152/2006 per le acque di scarico (Tab. 3, all. 5 alla parte III), ai fini della verifica del rispetto dei limiti normativi da parte dell'autorità competente.



**PRESCRIZIONI**

Deve essere effettuato il monitoraggio sul corpo idrico recettore, a monte e a valle dello scarico, di tutti i parametri previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle BAT (par. E.5.1.1-8), con frequenza trimestrale, in modo da seguire l'andamento stagionale.

Deve essere effettuato, a monte e a valle dell'impianto, il monitoraggio delle acque di falda, con cadenza semestrale, al fine di limitare eventuali contaminazioni dovute a perdite da serbatoi, linee e/o apparecchiature, in funzione dei risultati dello studio geologico da presentarsi entro sei mesi dall'emissione del presente provvedimento.

Deve essere realizzata la manutenzione dei serbatoi per i reagenti chimici e la messa in sicurezza degli stessi.

Lungo tutto il perimetro dell'impianto devono essere piantumate essenze vegetali autoctone sempreverdi, ai fini dell'ulteriore abbattimento delle emissioni atmosferiche e dei cattivi odori, da completarsi entro 3 mesi dall'emissione del presente provvedimento.

Inoltre:

- la Ditta deve aggiornare e presentare entro 90 giorni allo scrivente Settore ed al Dipartimento ARPAC – Avellino l'aggiornamento del Piano delle Emergenze Ambientali, in particolare con riferimento alle procedure adottate in caso di disfunzioni generate da malfunzionamenti dell'impianto o da anomalie del refluo/rifiuto in ingresso al fine di evitare scarichi non conformi nel corpo idrico superficiale;
  - la Ditta deve comunicare allo scrivente Settore, ed al Dipartimento Arpac-Avellino, le coordinate geografiche dei punti di campionamento nel corpo idrico superficiale a monte e a valle dello scarico; il monitoraggio trimestrale delle acque superficiali deve essere effettuato contestualmente al campionamento dello scarico;
  - la Ditta deve indicare in tabelle separate i parametri da monitorare sulla matrice suolo ed acque sotterranee. In particolare su entrambe le matrici deve integrare i parametri previsti dalla Tabella 1 e 2 allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
5. di approvare il piano di monitoraggio e controllo per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento così come aggiornato (allegato n. 1);
6. di subordinare l'A.I.A. all'osservanza e al rispetto del ciclo produttivo descritto nel progetto già approvato ed integrato con la revisione del piano di ammodernamento ed al rispetto da parte della ditta delle **seguenti ulteriori prescrizioni**, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento:
- a. rispettare condizioni, prescrizioni e quanto altro stabilito nel presente provvedimento e negli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale (piano di monitoraggio, comprendente anche le emissioni in atmosfera), in particolare per le emissioni in atmosfera i controlli periodici devono essere effettuati con cadenza annuale a partire dall'emissione del presente provvedimento, inoltre i campionamenti devono essere effettuati in punti facilmente accessibili, scelti sulla base della UNI 10169. Le postazioni e i percorsi devono essere correttamente dimensionati sulla base delle esigenze inerenti il campionamento e le misure devono essere eseguite secondo le metodiche ufficiali. I prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni devono essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati. I punti di prelievo dei camini devono essere resi sempre accessibili agli organi di controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, cestelli, mezzi mobili ecc.) devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55, al D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e/o modifiche.
  - b. deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni così come indicato nel manuale d'uso e di manutenzione dalle ditte costruttrici degli stessi.
  - c. deve essere adottato un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI – parte V – del D.Lgs. n. 152/2006 con pagine numerate, firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate;
  - d. la data, l'orario ed i risultati delle misure, le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso del prelievo devono essere annotati nel registro;
  - e. fermi restando gli obblighi di cui al comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto produttivo, etc.) deve essere annotata

- non essere registrato. La comunicazione prevista dal sopra citato comma 1, in caso di mancato riesame da non permettere il rispetto del valore limite di emissione, deve essere inviata – entro le 8 ore successive all’evento – al Settore Ecologia Tutela Ambiente di Avellino ed A.R.P.A.C - Dipartimento di Avellino;
- f. i registri devono essere resi disponibili ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organi di controllo;
- g. rispettare, per ogni singolo inquinante, i limiti di emissione, previsti dall’allegato 1 alla parte V del D.Lgs 152/06 e/o dalla normativa vigente al momento in materia;
7. di rispettare il ciclo produttivo descritto nel progetto presentato sulla base delle migliori MTD (migliori tecnologie disponibili);
  8. di trasmettere allo scrivente Settore, entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, un piano aggiornato di dismissione dell’intero impianto I.P.P.C. per il termine delle attività in materia di bonifica e ripristino ambientale;
  9. di custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento in uno con i Decreti Dirigenziali AIA n. 205/2009 e 198/2010 e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
  10. di demandare all’A.R.P.A.C. e ad ogni Organo che svolga attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sull’impianto ogni adempimento previsto dall’art. 29 decies del D. Lgs. n. 152/06;
  11. di puntualizzare ulteriormente che:
    - a) i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati dall’Autorità competente qualora si verificasse una delle condizioni di cui all’art. 29 octies D. Lgs. n. 152/06;
    - b) l’autorizzazione potrà, inoltre, essere sospesa o revocata secondo le procedure di cui all’art. 29 quattordicesimo D. Lgs. n. 152/06 – ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari eventualmente disposte dall’autorità giudiziaria – se le attività d’ispezione e controllo dovessero accertare l’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto o di quelle comunque imposte dall’Autorità competente;
  12. di mettere a disposizione del pubblico, per la consultazione presso i propri uffici, copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni;
  13. di ribadire che ai sensi dell’art. 29 quinquies D. Lgs. n. 152/06 il Gestore è tenuto a trasmettere allo scrivente ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (già A.P.A.T.) – entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell’anno precedente, nei modi e nelle forme previsti dal D. M. 23 novembre 2001 e s.m.i.;
  14. di notificare il presente provvedimento di integrazione del Decreto Dirigenziale n.206/2009 alla ditta CONSORZIO ASI DI AVELLINO, con sede legale in via Capozzi n. 45 e sede dell’impianto in Lacedonia (AV), area industriale, località Calaggio;
  15. di inviarne copia al Sindaco del Comune di Lacedonia, all’Amministrazione Provinciale di Avellino, all’ASL di Avellino, all’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino, all’Autorità di Bacino della Puglia, al Consorzio Gestione Servizi (C.G.S.) con sede legale in Strada Provinciale 185, n. 20, del Comune di Montefredane (AV);
  16. di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
  17. di inoltrarlo, infine, all’AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore (ad Interim)  
(Dott. Antonello Barretta)